

STATUTO

FA.CE. S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CESENA FO PIAZZA DEL POPOLO
10

Numero REA: FO - 289159

Codice fiscale: 03167270408

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

L'Assemblea dà infine mandato al costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione perchè possa apportare, da solo, al presente atto quelle varianti non sostanziali che dovessero eventualmente essere richieste in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese. Il costituito Presidente mi consegna il testo integrale dello Statuto sociale coordinato con la modifica del capitale sociale innanzi deliberata, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" ai soli fini di cui all'art.2436 del Codice Civile, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti trenta.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su dodici facciate di tre fogli del quale prima delle firme ho dato lettura, in assemblea, ai comparenti che lo approvano.

F.TI: ANTONINO RIVARA - DEA FRANI - MAURO PLESCIA NOTAIO.

~~~~~

**Allegato "A" alla raccolta n.9.653**

**STATUTO DELLA SOCIETÀ**

**FA.CE. S.P.A.**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

**ART. 1 - Denominazione**

1.1. E' costituita una società per azioni denominata FA.CE. S.P.A., retta dalle norme del presente statuto.

**ART. 2 - Sede**

2.1. La Società ha sede in Cesena.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze.

**ART. 3 - Durata**

3.1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei Soci.

**ART. 4 - Oggetto**

La società ha per oggetto:

4.1. - Il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;

4.2. - La produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

## 4.3. - L'effettuazione di test diagnostici.

La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuati da Enti Pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 Codice Civile;

Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi a mero titolo esemplificativo:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;
- lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la Legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in Albi Professionali tutelati dalle leggi 23/11/1939 n. 1815 e 12/1979;
- lo svolgimento di attività finanziarie e di "intermediazione mobiliare" contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dal D.Lgs. 58/1998;
- lo svolgimento dell'attività bancaria in genere, finanziaria e di credito al consumo così come riservate ai sensi della Legge 5 luglio 1991 n. 197 e del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385;
- l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della Legge 3 febbraio 1989 n. 39.

## CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

**ART. 5 - Capitale**

5.1. Il capitale sociale è di Euro 1.515.775,80 (unmilione cinquecentoquindicimilasettecentosettantacinque e ottanta centesimi) ed è suddiviso in n. 6.889.890 azioni del valore nominale di Euro 0,22 (ventidue centesimi) ciascuna.

**ART. 6 - Aumento del capitale**

6.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci;

6.2. In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 Cod. Civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 terzo comma Cod. Civ. e nei limiti previsti al punto 6.3.

6.3. Ai sensi dell'art. 2441 ottavo comma Cod. Civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti

della società.

**ART. 7 - Azioni**

7.1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2. Ogni azione dà diritto a un voto.

7.3. Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art. 2347 Cod. Civ..

7.4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per se' adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

7.5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.6. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo di due punti in più del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 Cod. Civ..

7.7. Il socio di maggioranza potrà compiere atti di cessione delle azioni e/o di costituzione dei diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a condizione che sia espresso il preventivo motivato gradimento dell'azionariato pubblico in ordine alla capacità tecnico-gestionale e finanziaria del cessionario medesimo.

In caso di cessione, il venditore dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, il numero delle azioni che intende alienare, le generalità del cessionario e una nota informativa circa la capacità tecnico-gestionale e finanziaria del cessionario medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni comunicherà agli azionisti enti pubblici la richiesta di gradimento. Gli azionisti enti pubblici dovranno esprimere il motivato gradimento entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Nel caso di pluralità di soci enti pubblici è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza della quota pubblica. Tuttavia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta di gradimento, in mancanza di comunicazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intenderà dato l'assenso.

Resteranno in ogni caso libere, e quindi esenti dal preventivo gradimento da parte dell'azionariato pubblico, le eventuali cessioni di azioni infragruppo fra il venditore e società dallo stesso, o dalla propria controllante, controllate secondo la definizione di cui all'art.2359 n.1 e n.2 del Codice Civile.

**ART. 8 - Obbligazioni**

La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

#### ASSEMBLEA

#### **ART. 9 - Assemblea**

9.1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci, e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzianti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 Cod. Civ..

9.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, certificate dall'organo amministrativo, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

#### **ART. 10 - Convocazione dell'Assemblea**

10.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante raccomandata A.R. o telefax o posta elettronica spediti ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

10.2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e sia rappresentato l'intero capitale sociale.

#### **ART. 11 - Partecipazione alle Assemblee**

11.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, senza necessità di deposito dei titoli azionari.

11.2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la

regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

**ART. 12 - Presidenza dell'Assemblea**

12.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori presenti.

12.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

**ART. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea**

13.1. Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.

13.2. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

13.3. I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.4. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

13.5. Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

**ART. 14 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori, salvo quanto stabilito dall'art.15.2, e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale ed il suo Presidente o l'eventuale diverso organo di controllo contabile;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci e dell'eventuale diverso organo di controllo contabile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**ART. 15 - Consiglio di Amministrazione**

15.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

15.2. Gli Amministratori sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi anche nell'ipotesi di nomina da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2386 primo comma e sono rieleggibili.

15.3. La facoltà di designare un consigliere è riservata, in ogni caso al Comune di Cesena. La nomina del consigliere così designato è poi compiuta dall'assemblea.

15.4. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto. La revoca o la sostituzione del consigliere nominato

ai sensi dell'art.15.3. spetta all'assemblea su proposta del Comune di Cesena che ha effettuato la designazione.

15.5. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

**ART. 16 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio**

16.1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

16.2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

**ART. 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio**

17.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., o telex o telegramma o telefax o posta elettronica, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

17.3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

17.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

**ART. 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe**

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art. 2381 Cod. Civ., delega le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione:

- a) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- b) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- c) la vendita o l'affitto della azienda o di rami di essa;
- d) l'acquisizione o la cessione di partecipazione in società, ed enti;
- e) la stipula delle convenzioni con i Comuni per l'affidamento del servizio;
- f) l'assunzione di dirigenti;

#### **ART. 19 - Rappresentanza della Società**

19.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

#### **ART. 20 - Remunerazione dei Consiglieri**

20.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

#### COLLEGIO SINDACALE

#### **ART. 21 - Sindaci**

21.1. Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, a norma di Legge.

21.2. I Sindaci durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art.2400 cod.civ. e sono rieleggibili.

21.3. La facoltà di designare un membro effettivo del Collegio Sindacale, è riservata in ogni caso al Comune di Cesena. La nomina del sindaco così designato è poi compiuta dall'assemblea, mentre la revoca o la relativa sostituzione spetta all'assemblea su proposta del soggetto che ha effettuato la designazione.

21.4. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

21.5. Se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Se la società non fa ricorso al mercato del

capitale di rischio ma è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato o da una società di revisione o da un revisore iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### BILANCIO E UTILI

##### **ART. 22 - Esercizio sociale e bilancio**

22.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

22.3. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

#### SCIoglimento DELLA SOCIETA'

##### **ART. 23 - Scioglimento e liquidazione della Società**

23.1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

##### **Art.24 - Clausola arbitrale**

24.1 Tutte le controversie che potessero sorgere tra i soci, o tra loro e la società, nonché tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, escluse quelle non compromettibili in arbitri per legge, saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale della camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Ove questi non provveda, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La domanda di arbitrato dovrà essere notificata dalla parte richiedente a tutte le controparti e dovrà contenere un'esposizione sommaria dell'oggetto della controversia.

24.2 L'arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto e dovrà emettere la sua decisione entro 90 giorni dalla nomina; determinerà altresì la ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

24.3 Le modifiche del contenuto di questa clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

La soppressione di questa clausola compromissoria deve essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il recesso entro i successivi 90 giorni.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### **ART. 25 - Rinvio**

25.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.TI: ANTONINO RIVARA - DEA FRANI - MAURO PLESCIA NOTAIO.